

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CARDIOLOGIA DELLO SPORT

ARTICOLO 1. È costituita una Associazione denominata Società Italiana di Cardiologia dello Sport, più brevemente S.I.C. SPORT con sede in Roma.

ARTICOLO 2. La S.I.C. SPORT ha lo scopo di favorire il progresso e la diffusione delle conoscenze sugli effetti dell'esercizio fisico e degli sport sull'apparato cardiocircolatorio di individui sani e sugli effetti dell'attività fisica nella riabilitazione dei cardiopatici e nella prevenzione delle cardiovasculopatie degenerative; nonché di mantenere aggiornati i criteri di idoneità cardiovascolare alle attività sportive agonistica e ludico-ricreativa.

Per il conseguimento di tali scopi istituzionali la S.I.C. SPORT si avvale dell'opera dei propri associati e della collaborazione di Enti e persone qualificate per la realizzazione di specifici programmi culturali o di ricerca scientifica.

ARTICOLO 3. Costituiscono le entrate della S.I.C. SPORT le quote associative, i contributi di Enti, Società o privati interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 4. Possono far parte della S.I.C. SPORT i cultori della Cardiologia dello sport o di discipline affini, italiani e stranieri, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, al quale esclusivamente compete di giudicare sull'accettazione o meno delle domande.

ARTICOLO 5. I soci della S.I.C. SPORT si distinguono in Fondatori, Ordinari, Aderenti e Onorari. Coloro che intendono essere ammessi quali Soci Aderenti devono inoltrare al Segretario Generale della S.I.C. SPORT la domanda di iscrizione corredata dalla dichiarazione che intendono cooperare all'attività della Società ed un breve curriculum vitae.

Coloro che intendono essere ammessi o conseguire la qualifica di Socio Ordinario devono inviare al Segretario Generale della S.I.C. SPORT, oltre alla domanda, un proprio curriculum scientifico (titoli, pubblicazioni, etc.) atto a dimostrare l'interesse e il contributo portato al progresso della Cardiologia dello Sport. Oltre ad una documentata attività scientifica e clinica in ambito cardiologico-sportivo, criteri qualificanti per la nomina a Socio Ordinario sono la partecipazione ai congressi regionali e nazionali promossi e/o l'organizzazione di Corsi/Convegni della SIC Sport. La qualifica di Socio Ordinario è attribuita su inappellabile giudizio del Consiglio Direttivo della S.I.C. SPORT.

ARTICOLO 6. La quota associativa annuale comprende una parte contributiva per il funzionamento della Società ed una parte relativa all'abbonamento al Giornale della Società. La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione alla categoria di appartenenza.

ARTICOLO 7. Sono organi della S.I.C. SPORT il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei soci.

ARTICOLO 8. Il Consiglio Direttivo è formato da un Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, da un Vice Presidente, da un Segretario Generale e da nove Consiglieri, ratificati dall'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni; ogni membro può essere rieletto nella sua carica una sola volta consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo (CD) è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto deferiti all'Assemblea Generale. In particolare, il CD provvede a realizzare gli scopi istitutivi della società, a programmare il Congresso Nazionale di Cardiologia dello Sport ed altre riunioni culturali, seminari, simposi e corsi di formazione o d'aggiornamento; ne sceglie i relatori o i docenti, nonché gli argomenti. Effettua ogni altra iniziativa che ritenga utile per il progresso e la diffusione della Cardiologia dello Sport; può prendere contatto e stabilire rapporti con Istituzioni o Società Scientifiche italiane e straniere; studiare programmi di ricerca da affidare ad esperti od Istituzioni ad hoc; esprime, con il concorso di tutti i soci, pareri ed indirizzi su questioni controverse nell'ambito della Cardiologia dello Sport. Riferisce all'Assemblea Generale sulle attività svolte nel biennio e propone il programma delle attività del futuro.

Oltre al Consiglio Direttivo è eletto un Revisore dei Conti.

Il Consiglio Direttivo può nominare tre probiviri.

ARTICOLO 9. In rapporto al numero dei Soci e all'opportunità di promuovere localmente l'attività sociale secondo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, possono essere costituite, previa approvazione del Consiglio Direttivo, Sezioni Regionali e/o Interregionali della S.I.C. SPORT. Il Direttivo della Sezione Regionale e/o Interregionale è formato rispettivamente da tre a cinque membri eletti biennialmente fra i soci residenti nella Regione, uno dei quali con funzione di Presidente della Sezione.

ARTICOLO 10. L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci, di cui agli articoli 4 e 5, in regola con la quota sociale dell'anno in corso. Essa è convocata ogni due anni dal Presidente della S.I.C. SPORT, che la presiede, mediante avviso sul programma del Congresso, sul sito internet e mediante lettera inviata ai soci via e-mail. Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta motivata di almeno la metà dei soci, oppure della maggioranza del Consiglio Direttivo. Essa provvede in seduta ordinaria a ratificare i membri del Consiglio Direttivo eletti con votazioni separate per carica. Oltre ai membri del Consiglio Direttivo l'assemblea ratifica l'elezione del Revisore dei Conti. In ogni votazione i soci Aderenti hanno diritto ad un voto; i soci Ordinari hanno diritto a due voti.

Il socio può delegare a rappresentarlo un altro socio; ogni socio non può rappresentare più di due consoci. La delega deve essere presentata in originale, scritta su carta intestata con timbro del socio e firma del delegante, riportando dati anagrafici del delegato e del delegante. Per poter votare, i Soci devono essere in regola con il versamento delle quote sociali. L'Assemblea delibera sulla relazione tecnica, morale e finanziaria del Consiglio Direttivo; decide il programma di attività proposto per ogni biennio e delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'elezione del Consiglio Direttivo della S.I.C. SPORT avviene per votazione segreta ed ha luogo durante il congresso biennale della Società. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto, le votazioni hanno luogo separatamente per carica, iniziando da quella per Presidente e successivamente per quella di Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere, Revisore dei Conti e Consigliere. Per i Consiglieri possono essere indicati nell'apposita scheda fino a nove nominativi. Le candidature alle varie cariche del Consiglio Direttivo dovranno essere inviate via e-mail al Segretario Generale almeno 2 mesi prima delle votazioni e verranno rese note ai Soci all'inizio della seduta mediante apposito cartello apposto nei pressi della segreteria e dell'aula delle votazioni.

Il Presidente e il CD entrano in carica all'atto delle votazioni e vi restano con i pieni poteri fino alle elezioni successive.

ARTICOLO 11. Il Segretario Generale della S.I.C. SPORT coordina ed organizza l'attività della società; cura la realizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Tiene aggiornato l'elenco ufficiale dei soci, secondo le loro qualifiche, provvedendo a presentare al Consiglio Direttivo le domande di nuovi soci.

ARTICOLO 12. I soci della S.I.C. SPORT si impegnano a prendere parte attiva alle manifestazioni congressuali organizzate dalla società ed in particolare al Congresso Nazionale di Cardiologia dello Sport presentando una comunicazione scientifica.

ARTICOLO 13. Spetta all'Assemblea Generale dei soci apportare modifiche al presente statuto, che devono essere comunicate ai soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea. Le modifiche devono essere approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14. Il regolamento dell'Associazione che verrà approvato nella prima riunione ordinaria dell'Assemblea Generale della S.I.C. SPORT, fa parte integrante del presente Statuto e potrà essere modificato dal CD conformemente alle norme dello Statuto.

ARTICOLO 15. L'Associazione è costituita a tempo illimitato. L'Assemblea che ne deliberi lo scioglimento, procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e per la devoluzione dell'eventuale attività.

ARTICOLO 16. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.